



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MANDELLO VITTA

PROVINCIA DI NOVARA TEL.(0321)-835628 PEC mandellovitta@pcert.it

Al Sindaco
Agli Assessori
Ai dipendenti comunali
SEDE

Oggetto: Comunicazione in ordine alle disposizioni introdotte dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

Come è noto, l'art. 9-*quinquies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, ha dettato un'articolata disciplina in materia di impiego della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto «Green Pass») nel settore pubblico. Al fine di consentire ai dipendenti comunali di avere contezza dei nuovi obblighi di legge, si riporta sinteticamente il contenuto delle modifiche apportate al vigente quadro normativo.

1. Contenuto dell'obbligo

Dal **15 ottobre al 31 dicembre 2021** (salvo proroghe o termine anticipato di cessazione dello stato di emergenza), per accedere al luogo di lavoro è fatto obbligo di **possedere** e di **esibire**, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Per completezza espositiva, si rammenta che la certificazione verde Covid 19 è rilasciata nelle seguenti ipotesi:

- a) avvenuta somministrazione di almeno una dose vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in pendenza del completamento ciclo vaccinale;
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (**validità 12 mesi**);
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (**validità 48 ore se test antigenico; validità 72 ore se test molecolare**);
- d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo (**validità 12 mesi**);
- e) avvenuta guarigione dall'infezione da virus SARS-CoV-2 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (**validità 6 mesi**).

2. Destinatari dell'obbligo

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 incombe su tutti i dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento giuridico e dalle mansioni assegnate o svolte.

L'obbligo grava inoltre su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, presso gli uffici e i locali comunali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavoratori autonomi, collaboratori di imprese, a qualsiasi titolo, volontari, tirocinanti, stagisti, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati).

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 non sussiste, invece, per i soggetti **esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica**.

Nulla ha, invece, ha disposto il legislatore con riferimento agli utenti esterni, cittadini privati, che accedano presso i locali e gli uffici comunali.

Si precisa che l'obbligo del possesso del green pass è esteso ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ai quali si applicano solo le disposizioni dei commi 1, 3, 4, 5 e 8 che di seguito si riportano:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

3. Conseguenze per il dipendente privo di certificazione verde Covid-19.

Il dipendente (o soggetto esterno assimilabile) che, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dichiara di non possedere la certificazione verde Covid 19 o risulti privo della stessa oppure che sia in possesso di una certificazione verde Covid 19 non valida, è considerato **assente ingiustificato** (fin dal primo giorno), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Al dipendente che acceda al luogo di lavoro senza possedere la certificazione verde Covid 19 si applica una sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto, compresa da un minimo di euro 600 ad un massimo di euro 1500.

4. Soggetto tenuto ai controlli.

L'obbligo di verificare il rispetto degli obblighi di legge ricade sempre sul datore di lavoro, che può optare anche per controlli **a campione** e può individuare (con atto formale) i soggetti deputati all'accertamento delle violazioni.

In caso di mancata verifica, da parte del datore di lavoro, della certificazione verde Covid 19 o in caso di mancata adozione delle necessarie misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, trova applicazione al soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000.

Si coglie l'occasione per rammentare, infine, che alla data odierna nulla è stato modificato dal legislatore in merito a tutti gli obblighi già da tempo in vigore (DPI, sanificazioni, distanziamento, ecc.), che quindi continuano a valere e devono essere osservati.

Il Segretario Comunale

Federica Sementilli